



# FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

## Regolamento Squadre Nazionali

Approvato con delibera di GIUNTA NAZIONALE del CONI n. 434 del 9 novembre 2015  
approvato con delibera n. 361 del Consiglio Federale del 23 settembre 2015  
Delibera di Consiglio di Presidenza 4 del 6 agosto 2015

### 1) Regolamento

- 1.1) E' approvato ed emanato, dal Consiglio Federale, il regolamento delle squadre nazionali (di seguito, il "Regolamento SQN" o il "Regolamento").
- 1.2) Il Regolamento disciplina le norme e le regole di appartenenza alle squadre nazionali per tutte le discipline sportivo-agonistiche rientranti nell'ambito delle competenze della FISl.
- 1.3) Il Regolamento sostituisce ogni precedente regolamento concernente quanto indicato al precedente articolo 1.2) ed entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di sua approvazione da parte del CONI

### 2) Indice:

- 1) Regolamento: pag. 1-7
- 2) Indice: pag. 1
- 3) Definizioni: pag. 1
- 4) Ambito di applicazione pag. 2
- 5) Impegni ed attribuzioni della FISl: pag. 2 - 4
- 6) Obblighi e doveri di atleti e tecnici: pag. 4 - 5
- 7) Provvedimenti e sanzioni: pag. 6
- 8) Norme transitorie e finali: pag. 7 - 8

### 3) Definizioni

I termini con prima lettera in maiuscolo e gli acronimi avranno, nel presente Regolamento, il significato ai medesimi attribuito come di seguito specificato (i richiami alle definizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento Tecnico Federale, nel Regolamento di Giustizia e, in genere, in qualsiasi atto o regolamento interno della FISl, si intendono effettuati a ciascuno dei predetti documenti secondo il relativo testo di tempo in tempo in vigore):

**Consiglio Federale:** ha il significato a tale espressione attribuito dallo Statuto;

**GSNMS:** gruppi sportivi militari nazionali e gruppi sportivi di forze di polizia di ordinamento civile e militare

**Partner:** ha il significato attribuito nei contratti di partnership federali

**Sponsor:** ha il significato attribuito nei contratti di sponsorizzazione federale

**Squadre Nazionali:** ha il significato attribuito nelle Regolamentazioni delle Direzioni Agonistiche

**Tecnici Federali:** ha il significato a tale espressione attribuito dal Regolamento STF

#### 4) Ambito di applicazione

- 4.1) 1. Il presente Regolamento si applica:
- a) agli atleti delle Squadre Nazionali (compresi gli atleti di interesse nazionale) intendendosi come tali quelli indicati e selezionati dalle competenti direzioni agonistiche e impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale;
  - b) agli altri atleti eventualmente convocati per singole manifestazioni (gare e/o allenamenti) limitatamente al periodo durante il quale risultino effettivamente convocati dalle competenti Direzioni Agonistiche ed impegnati nelle relative attività di partecipazione alle gare;
  - c) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di ogni specialità federale, con rapporto professionale e/o di prestazione sportiva dilettantistica e/o, con riferimento ai tecnici appartenenti a GMSNS, per autorizzazione della relativa amministrazione di appartenenza.
- 4.2) Per quanto riguarda l'inquadramento della natura dello status di atleta si prevede apposito richiamo ai principi della Legge 91/81, alle norme Statutarie e alle regolamentazioni del CONI.
- 4.3) Il Regolamento è destinato:
- a) ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
  - b) a rendere l'immagine delle Squadre Nazionali ed di ogni singolo atleta e tecnico alle medesime appartenenti uniformi e gestita con criteri di omogeneità;
  - c) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei partner e degli sponsor tra cui fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali.
- 4.4) Il presente Regolamento si applica, nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente al periodo durante il quale i medesimi risultino inquadrati o convocati nelle Squadre Nazionali.
- 4.5) Ai fini di una completa conoscenza del contenuto del presente Regolamento da parte dei soggetti interessati nonché ai fini della corretta applicazione ed osservanza da parte di questi ultimi delle regole e dei principi in esso contenuti, i soggetti di cui al precedente Art. 1 sono tenuti alla sottoscrizione per presa visione ed accettazione di copia del presente Regolamento nel momento in cui avvenga, e quale condizione per, l'inserimento nella relativa Squadra Nazionale nonché in occasione di ogni successivo rinnovo di tale inserimento secondo quanto disposto dalla rispettiva Direzione Agonistica.

#### 5) Impegni ed attribuzioni della FISI

- 5.1) In attuazione dei propri compiti istituzionali la FISI predispone quanto necessario per assicurare agli atleti la preparazione, gli allenamenti e la partecipazione alle gare.

- 5.2) Dal momento dell'arrivo al luogo di convocazione per la partecipazione a manifestazioni di interesse federale (agonistiche e non) nonché per allenamenti, e fino al momento della partenza, tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica, impianti di risalita e quant'altro inerente e necessario sarà a carico totale della Federazione.
- 5.3) Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno sono a carico degli atleti
- 5.4) Con riferimento alle spese concernenti gli spostamenti successivi alla data di convocazione e/o per qualsiasi attività da svolgersi in riferimento e nell'ambito del periodo di convocazione, Il Consiglio Federale potrà stabilire, all'inizio di ogni stagione agonistica, una quota fissa a carico degli atleti a titolo di contributo alle spese e/o di partecipazione.
- 5.5) La Federazione assicura gli atleti per i rischi d'infortunio, morte, invalidità permanente, responsabilità civile e rimborso spese mediche inerenti e/o conseguenti lo svolgimento dell'attività agonistica sportiva nonché le connesse attività preliminari e prodromiche, le riunioni, gli incarichi, le missioni ed anche i trasferimenti dalla residenza al luogo di convocazione.
- 5.6) I diritti di sfruttamento commerciale dell'immagine, nonché i diritti pubblicitari e di sponsorizzazione connessi all'attività svolta da ciascun atleta in qualità di componente delle Squadre Nazionali, spettano alla Federazione, che li esercita anche al fine di ottimizzare il risultato economico direttamente o indirettamente ricavabile e di tutelare la status dilettantistico degli atleti medesimi, quanto a quest'ultimo aspetto anche in applicazione delle norme derivanti dai regolamenti e dalle direttive impartite dalle Federazioni Internazionali.
- 5.7) La Federazione è l'unica avente diritto a sottoscrivere ogni accordo inerente l'utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, per comunicazioni interne e esterne, per le piattaforme digitali, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dei propri atleti così come di qualsiasi altro mezzo di utilizzazione pubblicitaria e commerciale non ricadenti nell'ambito del diritto di cronaca, informazione e creazione artistica, fatti salvi i diritti dei GSMNS. Nell'ambito di quanto sopra FISl potrà anche concedere ai Partner Federali l'utilizzo dell'immagine singola degli atleti ai fini del relativo sfruttamento nell'ambito di strumenti di comunicazione in ambito digitale (ad es. social network).
- 5.8) La Federazione, anche sulla scorta di quanto disposto dai Regolamenti e dalle direttive impartite dalle Federazioni Internazionali applicabili, si riserva la facoltà di non autorizzare la partecipazione ad attività agonistiche ad un atleta qualora questi acconsenta o abbia acconsentito allo sfruttamento pubblicitario del proprio nome, titolo o immagine individuale per contratti di sponsorizzazione, di fornitura ufficiale di attrezzatura, di pubblicità ed il relativo accordo non sia stato sottoscritto dalla Federazione in nome proprio e per conto dell'atleta
- 5.9) Per atleti e tecnici appartenenti ai GSMNS, la Federazione richiede alle relative amministrazioni di appartenenza l'autorizzazione alla convocazione per l'intera stagione agonistica ovvero con riferimento a specifici periodi in relazione ai quali i predetti atleti e/o tecnici risultino effettivamente convocati dalle Direzioni Agonistiche e impegnati nelle attività di allenamento,



e di gara nonché nelle attività concernenti iniziative di carattere istituzionale, di relazione e promozione pubblicitaria della FISI e/o dei propri Sponsor e nelle attività concernenti impegni tecnico - agonistici extra calendario ufficiale federale e internazionale. La predetta autorizzazione si intende concessa limitatamente allo specifico periodo indicato dalla Federazione e potrà essere in ogni momento revocata a discrezione della competente amministrazione di appartenenza.

## 6) Obblighi e doveri di atleti e tecnici

6.1) I soggetti di cui all'art. 1 si impegnano e sono tenuti a:

- a) garantire il massimo impegno agonistico ed una condotta tecnica morale e disciplinare rigorosa;
- b) onorare il ruolo rappresentativo conferito, mantenere un comportamento consono allo status di atleta rappresentativo della nazione (soprattutto quando indossino la divisa ufficiale federale) e fare quanto nelle proprie possibilità per tenere alto il prestigio dell'Italia e della FISI mantenendo un comportamento improntato al "fair-play";
- c) indossare i materiali tecnici, di abbigliamento e gli accessori forniti dalla FISI esclusivamente ai fini dello svolgimento delle prestazioni sportive connesse all'inquadramento nelle Squadre Nazionali nonché per la partecipazione ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive strettamente collegate all'attività dell'atleta quale componente della squadre nazionali. Sulle divise e sugli accessori forniti quale materiale di corredo non potranno essere aggiunti scritte e/o stemmi diversi da quelli previsti ad esclusione del copricapo, per il quale è ammessa l'applicazione dello sponsor individuale nella misura e secondo la specifiche previste dai regolamenti Internazionali.
- d) mantenere un comportamento consono alla rappresentanza della Federazione ogni qualvolta indossino la divisa della FISI.
- e) astenersi dal prestare il proprio consenso, in qualità di atleta e/o tecnico appartenente alle Squadre Nazionali in qualsiasi momento anche a carattere privato e/o gratuito, a foto e/o riprese televisive destinate a successiva divulgazione, con ogni mezzo e modalità, anche presso la propria residenza personale, indossando capi di abbigliamento o attrezzature che comunque mostrino o pubblicizzino marchi di aziende che non siano sponsor o partner commerciali della Federazione, eccezion fatta per gli appartenenti ai GSMNS in relazione all'uso della divisa sportiva ufficiale di appartenenza o della divisa di ordinanza.
- f) rispettare le norme del C.O.N.I. ed osservare i Regolamenti della Federazione Italiana e di quelle Internazionali di appartenenza.
- g) rispettare integralmente le normative antidoping, il codice di comportamento sportivo, le norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia nonché tutte le altre misure emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Nazionale, dalle Federazioni Internazionali, dal CIO e dalle consuetudini sportive. L'ignoranza dei suddetti regolamenti non può essere invocata a nessun effetto.
- h) non partecipare singolarmente ad iniziative di carattere promozionale e/o pubblicitario, singole o collettive, senza preventiva autorizzazione della FISI. Per gli atleti appartenenti ai GSMNS, l'autorizzazione sarà concessa dall'amministrazione di appartenenza;
- i) non cedere ad alcun titolo, vendere o regalare il materiale tecnico e l'abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione della Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa;

- l) essere a disposizione nel caso di convocazione da parte della Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISl e/o dei propri Sponsor;
- m) comunicare tempestivamente all'allenatore eventuali malesseri o impedimenti fisici e sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli nonché seguire le prescrizioni sanitarie ricevute in relazione alle ipotesi di infortunio e/o malattia ed ottemperare alle successive disposizioni per la ripresa dell'attività e, comunque, stabilire un rapporto tra il l'eventuale medico personale ed il medico federale, fermo restando che quest'ultimo rimarrà competente per ogni più opportuna decisione e/o prescrizione;
- n) concludere ogni accordo, per il quale possa essere sfruttata, a titolo individuale, da terzi la sua immagine di atleta appartenente alle Squadre Nazionali, il nome e la fama sportiva, anche se a titolo gratuito, esclusivamente tramite la FISl. Ove venissero proposti accordi con aziende in concorrenza merceologica con gli sponsor della Federazione, la FISl potrà opporsi alla stipula dell'accordo impegnandosi a verificare l'eventuale autorizzazione da parte del partner appartenente allo stesso settore merceologico senza che questo possa comportare alcun diritto in capo all'atleta. Ogni atleta potrà indossare, sul copricapo, il logo/marchio dell'azienda che ha richiesto la sponsorizzazione solo dopo aver ricevuto copia del contratto che perfeziona tale rapporto. L'atleta si impegna di farsi carico dei costi derivanti dall'instaurazione di eventuali e futuri contenziosi a seguito di quanto previsto nei contratti di sponsor individuale e di pubblicità e comunque di tenere indenne la Federazione dai costi che dovessero derivare da qualsiasi azione che FISl dovesse intraprendere essendo stata autorizzata dall'atleta stesso. Qualora l'atleta infrangesse le regole di cui sopra la Federazione si considera manlevata per qualsiasi pretesa dovesse essere rivolta da parte dei competenti enti volti ad accertare la regolarità della prestazione pubblicitaria garantita dall'atleta.
- o) non rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti lesivi del prestigio del C.O.N.I., della Federazione, dei tesserati F.I.S.I., e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione anche sui social network quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo (facebook – twitter).
- p) adire esclusivamente gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge 220/2003 convertito dalla legge 280/2003
- q) mantenere la segretezza e non divulgare le informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza in virtù dell'appartenenza alle squadre nazionali federali ed adottare idonee e preventive misure di sicurezza onde evitare la divulgazione a terzi non autorizzati.
- r) comunicare alla Federazione ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari ed inviare la documentazione al fine di rendere edotta FISl della situazione.
- s) rispettare integralmente il programma di allenamento, concordato con l'allenatore responsabile e il Direttore Sportivo all'inizio della stagione agonistica, di allenarsi con gli allenatori della propria squadra nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Direttore Sportivo e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate, ivi compresa la partecipazione ad eventi agonistici ritenuti essenziale dalla DA per la crescita sportiva del settore (gare FIS e C.I.A.).
- t) richiedere la preventiva autorizzazione dalla FISl per l'assunzione di impegni tecnico - agonistici extra calendario ufficiale federale e internazionale e per qualsiasi altro tipo di evento a cui intenda partecipare.



## 7) Provvedimenti e sanzioni

- 7.1) Il Procuratore Federale e gli Organi di Giustizia, rispettivamente, per l'esercizio dell'azione disciplinare e per la comminazione delle sanzioni secondo quanto disposto dal Regolamento di Giustizia sono gli organi deputati a comminare le sanzioni.
- 7.2) Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 6.1a), 6.1b) e 6.1d) sarà prevista la sanzione della ammonizione secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività;
- 7.3) Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 6.1i), 6.1m), 6.1o), 6.1q) e 6.1r) si potrà procedere ad irrogare la sanzione della censura secondo l'equo apprezzamento delle violazioni commesse e tenuto conto dell'eventuale recidività.
- 7.4) Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 6.1c) , 6.1e), 6.1h), 6.1l), 6.1n) sarà prevista l'irrogazione la sanzione dell'ammenda, in importo variabile tra Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 in proporzione alla gravità della violazione.
- 7.5) Per il mancato rispetto delle norme di cui al precedente art. 6.1c), 6.1n), 6.1s), 6.1t), si potrà disporre la sospensione dall'attività per un periodo variabile da 3 a 6 mesi in proporzione alla gravità della violazione.
- 7.6) In ogni caso, il mancato rispetto di quanto previsto agli artt 6.1e), 6.1.l), 6.1h), 6.1s) salva l'adozione delle sanzioni previste dai regolamenti internazionali e legate alla perdita dell'eleggibilità olimpica dell'atleta comporta l'interruzione delle forme di assistenza diretta, tecnica, logistica, medico-fisioterapica per un periodo, variabile da 10 gg a 3 mesi, secondo l'equo apprezzamento dei competenti organi di giustizia.

## 8) Norme transitorie e finali

- 8.1) Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione, ai fini sportivi, da parte del C.O.N.I..
- 8.2) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle direttive del C.O.N.I. in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo statuto e ai regolamenti federali.

Nome e cognome dell'atleta in stampatello

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Luogo e data